



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 14/03/2011

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n.2

Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità Europea, il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, così come modificato dal D.M. del 10.04.2009,

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 434 del 10 marzo 2011, di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:
Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione in considerazione della normativa nazionale, in particolare delle Leggi legge 3 maggio 2004, n. 112 e 29 novembre 2007, n. 222, nonché del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, modificato dal D.M. del 10.04.2009, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e del successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2009 con il quale è stato disposto che per la Regione Puglia il passaggio definitivo avverrà nel primo semestre 2011, ritiene, in analogia con quanto indicato nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla transizione della trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off" analogico) [SEC (2003) 992], che il mutamento tecnologico in atto sia un processo innovativo complesso, con implicazioni socioeconomiche che trascendono di gran lunga la semplice migrazione tecnica e che interessa tutti i segmenti della catena di valore della teleradiodiffusione, vale a dire la produzione dei contenuti, la trasmissione e la ricezione.

2. Il passaggio al sistema di trasmissione digitale permette di conseguire immediatamente i vantaggi derivanti dalla possibilità di elaborare e comprimere i dati digitali, in particolare:

- maggior efficienza nello sfruttamento dello spettro elettromagnetico: a transizione conclusa verrebbero rese disponibili, secondo un rapporto di circa cinque a uno, diverse centinaia di MHz sulle bande di frequenza VHF UHF4, che potrebbero essere riallocati per vari usi, ad esempio associando le caratteristiche di servizi convergenti della telefonia mobile e della trasmissione radiotelevisiva terrestre, come la trasmissione dati mobile (datacasting);
- maggiore competitività e innovazione del mercato grazie alla possibile entrata di nuovi operatori a diversi livelli nella catena di valore, ad esempio nuove emittenti o nuovi progettisti di applicazioni interattive;
- vantaggi specifici per alcuni operatori di mercato, dato dall'abbattimento dei costi di trasmissione, dalle opportunità di un aumento delle vendite dei ricevitori digitali, dalla maggiore facilità di stoccaggio ed elaborazione dei contenuti;
- servizi di tele radiodiffusione nuovi e migliorati; programmi aggiuntivi, miglioramenti della qualità dell'immagine e del suono, servizi interattivi e di trasmissione dati, tra cui i servizi della cosiddetta società dell'informazione e internet;
- innovazione tecnologica preliminare necessaria per futuri passaggi tecnologici, ad esempio per la trasmissione di contenuti in alta definizione (HD);
- maggiore diffusione quantitativa e qualitativa dei servizi, con conseguente maggiore scelta per i consumatori e maggiore concorrenza sul mercato.

3. La Regione incentiva gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), titolari di emittenti televisive locali, volti alla sostituzione della TV analogica con la TV digitale terrestre attese le rilevanti ricadute sociali, culturali ed economiche che derivano da tale importante innovazione tecnologica che modificherà radicalmente la fruizione dei servizi televisivi consentendo ai cittadini, nell'immediato futuro, la possibilità di accedere all'utilizzo di programmi interattivi, di comunicare attraverso la televisione con le Amministrazioni pubbliche, di disporre di innovativi servizi di pubblica utilità, di disporre attraverso il mezzo televisivo di internet e della posta elettronica, di accedere alla più ampia informazione garantita dalle emittenti locali attraverso la presenza sia sull'analogico che sul digitale.

4. Il presente regime di aiuto - esente dall'obbligo di notificazione, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione¹, che dichiara alcune categorie di

aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 (ex artt. 87 e 88) del

1 Pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea², ha per finalità il sostegno alla transizione dalle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre da parte delle PMI titolari di emittenti televisive locali.

Articolo 2

(Soggetti destinatari)

1. I soggetti destinatari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dall'articolo 5, titolari di emittenti televisive locali, legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nell'ambito del territorio della Regione Puglia che abbiano adempiuto alle prescrizioni previste dall'art. 25, comma 11, della Legge 3 maggio 2004, n. 1123, e che dimostrino di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003⁴ e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005⁵.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

2 Pubblicato in GUCE C 83 del 30.03.2010.

3 Pubblicati in GURI n. 104 del 05.05.2004.

4 Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

5 Pubblicato in GURI n. 238 del 12.10.2005.

e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁶;

i) essere in regime di contabilità ordinaria.

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del

contributo.

5. I soggetti destinatari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

6 Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica ai programmi di investimento delle PMI locali titolari di emittenti televisive per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende. In particolare:

- possono considerarsi miglioramenti significativi di prodotti esistenti le innovazioni relative ai materiali, ai componenti o ad altre caratteristiche delle attrezzature e degli impianti che ne migliorino le prestazioni;
- l'innovazione nel campo dei servizi comprende miglioramenti significativi nelle modalità di fornitura degli stessi; ad esempio in termini di efficienza e velocità, l'aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche di servizi esistenti e l'introduzione di nuovi servizi;
- l'innovazione di processo consiste nell'applicazione di un metodo di produzione, trasmissione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software).

Articolo 4

(Localizzazione)

1. Gli investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel territorio della regione Puglia.

Articolo 5

(Tipologia di investimenti ammissibili)

1. Gli investimenti devono riguardare esclusivamente programmi di investimento tesi all'innovazione tecnologica dell'azienda - organizzativa, di processo e di prodotto. Il costo ammissibile dei Programmi di investimento non può superare l'importo di _ 1.500.000,00.

2. Fermo restando il limite massimo indicato nel comma precedente, in sede di bando potranno essere indicati ulteriori limiti in funzione della potenza degli impianti di trasmissione utilizzati dalle emittenti.

3. I Programmi di investimento possono prevedere altresì l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione strettamente legati al programma di investimento teso all'adeguamento e potenziamento del sistema produttivo e organizzativo dell'azienda, di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 (spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati di cui al comma 1 del precedente articolo 5 sono di seguito descritte:

- a) opere murarie e assimilate in misura non superiore al 10% dei costi di investimento di cui al comma 1 del precedente articolo 5;
- b) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, finalizzati, funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale;
- c) acquisto di programmi informatici finalizzati e funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale;
- d) acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione. Per essere considerati ammissibili, detti costi devono:
 - essere utilizzati esclusivamente nell'impresa destinataria degli aiuti;
 - essere considerati ammortizzabili;
 - essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa;
 - figurare nell'attivo dell'impresa per un periodo di almeno 3 anni.

2. Le spese ammissibili connesse agli investimenti di cui al comma 3 del precedente articolo 5 sono i costi per acquisizione di servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie e i servizi di progettazione del processo di trasmissione in digitale.

3. Gli interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 5 non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto destinatario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità di quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione.

4. La prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5. Il Soggetto destinatario ed i fornitori di servizi di consulenza non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto destinatario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6. I costi per acquisizione di servizi di consulenza di cui al comma 3 del precedente articolo 5 saranno ammessi a finanziamento nel limite del 20% del costo ammissibile riferito al programma di investimenti di cui al comma 1 del precedente articolo 5.

7. Non sono comunque ammissibili:

- a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b) le spese relative all'acquisto di scorte;
- c) le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d) i mezzi mobili targati;
- e) i titoli di spesa regolati in contanti;
- f) le spese di pura sostituzione;
- g) le spese di funzionamento in generale;
- h) le spese in leasing;
- i) tutte le spese non capitalizzate;
- j) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
- l) le spese per acquisto di arredi;
- m) le spese per beni acquisiti in noleggio;
- n) le spese riferite al personale dipendente o assimilato del soggetto proponente.

8. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti attraverso i cosiddetti "contratti chiavi in mano".

Articolo 7

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di cui al comma 1 ed al comma 2 del precedente articolo 6 sono concesse nei seguenti limiti:
 - 35% per le medie imprese;
 - 45% per le piccole imprese.

Articolo 8

(Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA7, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:

- a) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia lavoristica, previdenziale e fiscale;
- b) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
- d) non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e) non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
- f) (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario

7 Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.
dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Articolo 9 (Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da una Banca, da una Compagnia Assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed iscritta nell'elenco ISVAP o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi, nonché delle risorse ancora disponibili.

4. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla verifica da parte della regione Puglia di tutti gli obblighi relativi alla regolarità dei versamenti contributivi, al rispetto della normativa antimafia, alla sostenibilità delle spese relative al progetto ammesso all'agevolazione.

Articolo 10

(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione - Assessorato allo Sviluppo Economico e all'Innovazione Tecnologica, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

Articolo 11

(Revoche)

1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c) i beni oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
- d) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Articolo 12

(Cumulo delle agevolazioni)

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come "aiuto di stato" ai sensi degli articoli 107 e 108 (ex. Artt. 87 e 88) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dall'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI", a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.

Articolo 13

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dalla erogazione del contributo alle richieste di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi, disposte dalla Regione o dagli Organismi a ciò preposti.

2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, nonché dello Stato italiano e dell'Unione Europea.

4. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 marzo 2011

VENDOLA